N. 01668/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01854/2011 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1854 del 2011, proposto da: Quadrifoglio Sistemi D'Arredo S.p.A. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Diego Signor, con domicilio eletto presso Anna Maria Gullo in Firenze, via Masaccio 17;

contro

l'Estav Nord-Ovest Ente per i Servizi Tecnico Amministrativi in persona del Direttore Generale in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Toscano, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

nei confronti di

Aran Word S.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Vallini e Mario Del Principe, con domicilio eletto presso il primo in Firenze, via del Parione 13;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale n. 1089 del 2.09.2011, pubblicata sul sito www.estav-nordovest.toscana.it in data 2.09.2011, con cui il Direttore Dipartimento Acquisti di Estav Nord Ovest ha approvato gli atti e verbali di gara e aggiudicato definitivamente la "procedura aperta per la stipula di contratti aperti di Area Vasta per la fornitura di arredi sanitari e amministrativi per le Aziende Sanitarie dell'Area nord-ovest e per Estav Nord Ovest" con riferimento al lotto n. 13 "arredo ufficio" ad Aran World s.r.l.;
- del "verbale di seduta pubblica - apertura documentazione amministrativa" del 13.09.2010 e relativo allegato "scioglimento delle riserve", pubblicati sul sito internet www.estav-nordovest.toscana.it in data 2.09.2011, quale "allegato 1" e "allegato 2" alla determinazione dirigenziale Direttore Dipartimento Acquisti di Estav Nord Ovest n. 1089 del 2.09.2011;
- del "verbale commissione di gara", seduta riservata, del 27.10.2010, pubblicato sul sito internet www.estav-nordovest.toscana.it in data 2.09.2011, quale "allegato 4" alla determinazione dirigenziale Direttore Dipartimento Acquisti di Estav Nord Ovest n. 1089 del 2.09.2011;
- di tutti gli altri verbali di gara relativi al lotto n. 13 "arredo ufficio" conosciuti e non conosciuti tra cui: "verbale apertura documentazione controlli ex art. 38 D.Lgs 163/2006 del 25.10.2010 pubblilcato sul sito internet www.estav-nordovest.toscana.it in data 2.09.2011, quale "allegato 3" alla determinazione dirigenziale Direttore Dipartimento Acquisti di Estav Nord Ovest n. 1089 del 2.09.2011; "verbale di seduta pubblica, apertura documentazione offerte economiche riferite al lotto 13 e 17" del 17.05.2011, pubblicato sul sito internet www.estav-nordovest.toscana.it in data 2.09.2011, quale "allegato 6" alla determinazione dirigenziale Direttore Dipartimento Acquisti di Estav Nord Ovest n. 1089 del 2.09.2011, non pubblicato; "verbale di Commissione di gara dell'11.08.2011 in merito all'offerta MAR MOBILI", "allegato 8" alla

determinazione dirigenziale Direttore Dipartimento Acquisti di Estav Nord Ovest n. 1089 del 2.09.2011, non pubblicato; "verbale della stazione appaltante e scioglimento della riserva" del 23.08.2011, pubblicato sul sito internet www.estav-nordovest.toscana.it in data 2.09.2011, quale "allegato 9" alla determinazione dirigenziale Direttore Dipartimento Acquisti di Estav Nord Ovest n. 1089 del 2.09.2011;

- della nota prot. n. 23862 del 28.09.2011, inviata via fax in pari data, con cui Estav Nord Ovest ha comunicato il diniego all'istanza di annullamento in autotutela e informativa ex art. 243 bis del D.Lgs. 163/2006 presentata da Quadrifoglio Sistemi d'Arredo s.p.a.;

- della nota prot. n. 21841 del 5.09.2011, inviata via fax in pari dati, con cui Estav Nord Ovest ha comunicato a Quadrifoglio Sistemi d'Arredo s.p.a. l'aggiudicazione definitiva della "procedura aperta per la stipula di contratti aperti di Area Vasta per la fornitura di arredi sanitari e amministrativi per le Aziende Sanitarie dell'Area nord-ovest e per Estav Nord Ovest" con riferimento al lotto n. 13 "arredo ufficio" ad Aran World s.r.l. nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o conseguenti, anche non conosciuti, ivi compresi:

- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- capitolato;
- scheda criteri di valutazione lotto 13,15;
- eventuale contratto di appalto;

e per il risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Estav Nord-Ovest e di Aran Word S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- con il presente ricorso sono impugnati gli atti del lotto n. 13 della gara per l'aggiudicazione, con procedura aperta e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del contratto pubblico per la fornitura di arredi alle aziende sanitarie ed ospedaliere, indetta dall'Ente per i Servizi Tecnico amministrativi di Area Vasta Nordovest (in seguito: "ESTAV") con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 21 maggio 2010;

- la ricorrente lamenta, tra l'altro, che la commissione giudicatrice illegittimamente avrebbe elaborato sottocriteri per la valutazione tecnica delle offerte e aperto le buste contenenti la documentazione tecnica in seduta riservata;

Considerato che:

- il verbale della Commissione in data 27 ottobre 2010 evidenzia che la stessa ha effettivamente provveduto ad elaborare sottoparametri di valutazione tecnica con relativo punteggio, disarticolando i parametri ed i punteggi stabiliti dalla legge di gara,

- tale operazione non costituisce una metodologia di attribuzione dei punteggi previsti da quest'ultima ma introduce ulteriori elementi di valutazione che, se conosciuti al momento di indizione della gara, avrebbero concorso a orientare la confezione delle offerte da parte dei concorrenti, e pertanto deve ritenersi vietata dall'art. 83 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (T.A.R Abruzzo L'Aquila I, 7 aprile 2011 n. 182);

Considerato inoltre che solo l'istruttoria sulla documentazione tecnica presentata dai concorrenti per la valutazione qualitativa delle loro offerte deve avvenire in seduta riservata, mentre l'apertura delle buste contenenti la stessa, in applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità, deve essere effettuata in seduta pubblica (C.d.S. A.P. 28 luglio 201, n. 13);

Ritenuto pertanto di accogliere il presente ricorso con annullamento degli atti impugnati e che la riedizione della gara potrà ristorare la ricorrente dei danni subiti;

Ritenuto inoltre di condannare l'Amministrazione intimata e l'impresa controinteressata al pagamento delle spese di causa nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) ciascuno, cui devono essere aggiunte le sole somme per IVA e CPA;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l'Amministrazione intimata e l'impresa controinteressata al pagamento delle spese di causa nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) ciascuno, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente FF

Riccardo Giani, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)